

## **Incompatibilità per vincoli di parentela o affinità tra magistrati della stessa sede (art.19 ord.giud.).**

(Circolare n. 8160 del 9 ottobre 1982 e successive modifiche)

Il punto 5.1. è stato introdotto dalla circolare n. 7600 del 14 settembre 1985, seduta del 10 settembre 1985, Not. 1985 n. 14.

I riferimenti alla risoluzione 22 dicembre 1981, Not. 1981 n. 21, contenuti nel testo della circolare, devono intendersi ora operati alla circ. n.6750 del 19 luglio 1985, che ha disciplinato *ex novo* la materia di cui all'art. 18 dell'ordinamento giudiziario.

### *Parte Ia - (L'articolo 19)*

1.  $\text{D}$  Il primo comma dell'art. 19 Ordinamento Giudiziario stabilisce il divieto generale  $\text{D}$  salvo la deroga prevista nel capoverso  $\text{D}$  di appartenenza alla stessa corte, allo stesso tribunale o allo stesso ufficio giudiziario dei magistrati uniti dal vincolo di parentela o di affinità sino al terzo grado.

1.1. Il divieto è applicabile anche alla corte di cassazione, come si ricava dal raffronto con la norma dell'articolo precedente dall'Ordinamento Giudiziario, dove si fa specifico riferimento alle sole corti di appello; nonché dalla considerazione che il divieto previsto dall'ultima parte dell'art. 19, con l'impiego dell'identica dizione ("nelle Corti"), è senz'altro riferibile anche alla corte di cassazione.

1.2. La nozione di ufficio giudiziario, nell'ambito della incompatibilità tra magistrati, va ricostruita in analogia alla nozione di ufficio giudiziario che si rinviene nell'articolo 18.

Non costituiscono ufficio giudiziario distinto le articolazioni o le sezioni nelle quali si strutturano gli uffici giudiziari; uffici, pertanto, agli effetti della norma, sono le preture, i tribunali, le corti di appello, la corte di cassazione.

1.3. Secondo quanto si ricava dalle leggi istitutive e secondo l'interpretazione accolta dal Consiglio, sono considerati uffici giudiziari autonomi i Tribunali per i minorenni e gli Uffici del giudice di Sorveglianza (Sezione di sorveglianza e Ufficio del magistrato di sorveglianza).

L'autonomia degli uffici in questione non può non riflettersi nell'ambito di applicazione della norma sulle incompatibilità *ex art.* 19.

1.4. In conclusione i magistrati legati dal vincolo indicato nell'art. 19 non possono, salvo deroga, far parte simultaneamente della stessa pretura, dello stesso tribunale, della stessa corte (compresa la corte di cassazione), della stessa procura della Repubblica o procura generale della Repubblica.

2.  $\text{D}$  La deroga prevista nel capoverso consente che, ricorrendone i presupposti e previa autorizzazione del C.S.M., i magistrati nelle condizioni di parentela o di affinità indicate facciano parte non soltanto dello stesso ufficio giudiziario (inteso come sopra), ma anche della medesima articolazione interna dell'ufficio giudiziario.

2.1. La possibilità di deroga, peraltro, trova un limite invalicabile nel divieto assoluto posto all'ultimo comma dell'art. 19, che oltre ad escludere tassativamente la possibilità di far parte del medesimo collegio giudicante, estende tale divieto sino al quarto grado di parentela o di affinità incluso.

2.2. Allo scopo di applicare la deroga nei casi consentiti il C.S.M. richiederà ai capi degli uffici di esprimere un *motivato* e *specifico* parere circa la eventuale sussistenza di intralci al regolare andamento del servizio che possano derivare dalla simultanea presenza nell'ufficio dei magistrati congiunti.

2.3. In ogni caso, i capi degli uffici giudicanti comunicheranno:

a) se siano in servizio presso l'ufficio da loro diretto giudici in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso;

b) se sia possibile comporre i collegi giudicanti dell'ufficio evitando che ne facciano comunque parte i giudici nelle condizioni suindicate.

2.4. I capi degli uffici comunicheranno, inoltre, se risulti che dall'ufficio facciano parte magistrati nei rapporti di parentela o di affinità indicati dal primo comma dell'art. 19.

3.  $\text{D}$  All'atto della domanda di tramutamento o di conferimento di uffici o delle funzioni l'interessato rilascerà  $\text{D}$  a pena di inammissibilità  $\text{D}$  una "dichiarazione di incompatibilità" con riferimento alle situazioni disciplinate dall'articolo 19 .

3.1. La Terza Commissione e la Commissione per il conferimento degli incarichi direttivi prima di formulare la proposta su una domanda di tramutamento, il cui accoglimento comporti una possibile incompatibilità *ex art.* 19, richiederanno ai Capi degli uffici, ove risulti necessario, di esprimere il parere previsto al punto 2.2. e segnaleranno il caso alla Quarta Commissione.

3.2. Il C.S.M., qualora occorra, darà l'autorizzazione prevista dal capoverso dell'art. 19 prima di disporre il tramutamento del magistrato alla sede o all'ufficio nel quale si trova altro magistrato in rapporto di parentela o di affinità fino al terzo grado.

3.3. Se con riferimento all'ufficio richiesto risulta che sussisterebbe l'incompatibilità ex art. 19, la domanda non verrà accolta.

#### *Parte IIa D (Situazioni analoghe)*

4. D Stante la natura eccezionale dell'art. 19 l'incompatibilità non può essere estesa per via di interpretazione analogica.

4.1. L'art. 19, peraltro, si pone all'interno di una esigenza generale, consistente nella tutela dell'imparzialità e della libertà da condizionamenti che devono connotare, anche nell'apparire, l'attività giudiziaria.

L'art. 19, sotto questo profilo, è specificazione del principio di tutela del prestigio della Magistratura, inteso come apprezzamento sociale della corretta amministrazione della giustizia: e ciò risulta sia dalla collocazione della previsione nel quadro generale delineato dall'art. 2, Legge sulle Guarentigie, sia dalla norma di chiusura contenuta nell'ultima parte dell'art. 19, chiaro riscontro dell'esistenza di una *ratio* inderogabile sottostante a tutte le singole ipotesi di incompatibilità ex art. 19.

Sembra evidente che un'ovvia cautela impone al Consiglio di prevenire e rimuovere quei condizionamenti dell'attività giudiziaria D reali o anche soltanto apparenti D che deriverebbero, ad esempio, dalla presenza di coniugi magistrati all'interno dello stesso collegio giudicante oppure, nella stessa udienza, in veste di giudice e, rispettivamente, di P.M.. E, ancora, pur non essendo il caso previsto tra le incompatibilità testuali, è evidente che il Consiglio non potrebbe attribuire la presidenza di un tribunale monosezionale al prossimo congiunto dell'unico pretore del luogo.

4.2. Senza voler esaurire tutti i casi assimilabili alle incompatibilità testuali si possono indicare alcune situazioni esemplari che vanno senz'altro evitate con l'adozione degli opportuni provvedimenti di competenza dei Capi degli uffici in mancanza dell'iniziativa degli stessi magistrati:

a) la presenza nello stesso collegio giudicante di magistrati in rapporto di *coniugio*;

b) l'esercizio delle funzioni di giudice e, rispettivamente, di P.M. nella stessa udienza da parte dei magistrati che abbiano i vincoli di parentela o di affinità indicati nell'art. 19 prima parte, o in rapporto di *coniugio*;

c) l'esercizio delle funzioni di giudice di appello nel medesimo procedimento da parte di magistrati che abbiano i vincoli di parentela o di affinità indicati nell'art. 19 prima parte, o in rapporto di *coniugio*;

d) l'esercizio delle funzioni di pretore o di giudice istruttore o di giudice dibattimentale e, rispettivamente, di P.M. in relazione al medesimo procedimento da parte di magistrati che abbiano i vincoli di parentela o di affinità indicati nell'art. 19 prima parte, o in rapporto di *coniugio*.

4.3. Resta ferma la competenza del C.S.M., ai sensi dell'art. 2 Legge sulle Guarentigie, quando, per la frequenza o la qualità delle situazioni sopra indicate, se ne imponga in concreto l'applicazione.

#### *Parte IIIa D (Accertamenti)*

5. D Allo scopo di valutare l'entità delle situazioni disciplinate dall'art. 19 il Consiglio effettuerà una periodica raccolta di dati (vedi questionario allegato (1)).

5.1. I questionari, debitamente compilati, saranno consegnati ai capi dei rispettivi uffici, i quali trasmetteranno al Consiglio l'elenco dei magistrati che hanno compilato solo la prima parte, conservando nell'archivio d'ufficio il questionario stesso. Al Consiglio saranno invece trasmessi, sempre a cura dei capi degli uffici e per il tramite dei Consigli giudiziari, i questionari contenenti indicazioni relative alle parti seconda o terza.

6. D Qualora si accerti un'incompatibilità ex art. 19 si darà corso al procedimento per il trasferimento d'ufficio dalla sede o dall'ufficio seguendo la procedura stabilita dalla Risoluzione in tema di incompatibilità di sede (articolo 18) (2).

6.1. Qualora manchi la domanda di trasferimento di almeno uno degli interessati, il procedimento per trasferimento d'ufficio si svolgerà esclusivamente nei confronti del magistrato che per ultimo ha raggiunto la sede o l'ufficio o, in caso di presa di possesso in pari data, del magistrato con minore anzianità di ruolo.

6.2. Sono applicabili le previsioni di cui ai punti 7.5 e 7.6 della richiamata Risoluzione 22 dicembre 1981 (3).

6.3. Conformemente a quanto si è stabilito in tema di "incompatibilità di sede" (art. 18) (4), si rileva che soltanto il divorzio, e non la separazione dei coniugi D di fatto o legale D fa cessare la causa di incompatibilità, ex articolo 19, derivante dalla affinità.

6.4. L'eliminazione della causa di incompatibilità, per accoglimento della domanda di trasferimento o per altra causa, una volta accertata, produce l'effetto estintivo della procedura.

